



*Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia*

*Settore Fiscalità & Compliance*

## **RIFORMA DEL TERZO SETTORE**

Udine, 27 aprile 2023

## Riferimenti normativi

- ▶ Con il Decreto Legislativo n. 117/2017 viene approvato il **Codice del Terzo Settore** che in attuazione della Legge Delega n. 106 del 2016 prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle disposizioni vigenti relative agli enti *no profit*
- ▶ E' stato modificato dal D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. n. 122/2022
- ▶ Si pone come uno strumento unitario attraverso il quale assicurare, sia sotto il profilo civilistico che tributario, coerenza giuridica, logica e sistematica a tutti i soggetti operanti nel settore
- ▶ Si compone di 104 articoli, suddivisi in 12 Titoli: in particolare
  - ▶ Titolo VI – Registro Unico nazionale del Terzo Settore (artt. 45-54)
  - ▶ Titolo X – Regime fiscale degli enti del Terzo Settore (artt. 79-89)

## Soggetti che possono acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS)

Possono acquisire la qualifica di ETS (art. 4 CTS):

- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss);
- le società di mutuo soccorso (artt. 42 e ss);
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

## Enti del Terzo Settore – Attività esercitata

- ❑ Gli Enti del Terzo Settore devono **esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale elencate all'art. 5 (Attività di interesse generale)**. Tra le attività elencate rientrano anche *«l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche»*
- ❑ **Art. 6 (attività diverse)**. Gli Enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie** e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (**D.M. n. 107 del 19 maggio 2021**). Si considerano attività secondarie qualora in ciascun esercizio ricorra una delle seguenti condizioni: **ricavi < al 30% delle entrate complessive dell'Ente oppure ricavi < al 66% dei costi complessivi dell'Ente.**

## Registro unico del Terzo Settore

- ❑ L'art. 45 statuisce l'istituzione del RUNTS presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, dal punto di vista operativo, è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da uffici appartenenti alle Regioni. E' attivo dal 23 novembre 2021.
  
- ❑ L'art. 46 del CTS dispone che il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:
  - a) Organizzazioni di volontariato;
  - b) Associazioni di promozione sociale;
  - c) Enti filantropici;
  - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (D.Lgs n. 112 del 2017);
  - e) Reti associative;
  - f) Società di mutuo soccorso;
  - g) Altri enti del Terzo settore.

<p>Accesso con SPID</p> <p><b>Entra con SPID</b></p> <p>Maggiori informazioni su SPID Non hai SPID?</p>	<p>Accesso con CIE</p> <p><b>Entra con CIE</b></p> <p>Maggiori informazioni su CIE</p>	<p>Accesso con eIDAS</p> <p><b>Login with eIDAS</b></p> <p>Maggiori informazioni su eIDAS</p>	<p>Accesso <b>Cittadino Estero</b> no eIDAS</p> <p><b>Utenti Esteri</b></p> <p>Recupera la tua password Guida all'accreditamento English Guide</p>	<p>Accesso PA</p> <p><b>Utenti PA</b></p> <p>Per maggiori informazioni visita l'URP Online</p>
---	--	---	--	--

**Temporanea indisponibilità accesso ai servizi digitali per gli utenti dei paesi europei aderenti al nodo eIDAS**  
A partire dal 07/03/2023 l'accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro disponibili tramite login eIDAS per gli utenti stranieri dei paesi aderenti al nodo, subiranno una temporanea indisponibilità per problemi tecnici.

Al fine di consentire gli adempimenti di legge l'accesso ai servizi sarà garantita tramite attivazione, in via del tutto temporanea, delle credenziali "utente estero" su richiesta degli interessati da richiedere tramite apertura di ticket sull'urponline all'indirizzo: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it> Categoria: Gestione Accessi, Sottocategoria: Accreditamento Utente Estero.

Con successivo avviso sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà riattivato l'accesso tramite il login eIDAS.

**Temporary unavailability of access to digital services for users from European countries adhering to the eIDAS node**  
Access to the digital services of the Ministry of Labour and Social Policies available via eIDAS login for foreign users from countries adhering to the node will be temporarily unavailable due to technical problems

In order to comply with the law and guarantee the access to the services, on a temporary basis only, the users will be able to activate their "foreign user" credentials by opening a ticket on the online urp at <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it> (Ticket category: Access Management; Subcategory: Foreign User Accreditation).  
The date from which access via the eIDAS login will be reactivated will be announced in a subsequent notice.

## Disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore Entrata in vigore

- ❑ L'art. 104, comma 3 del CTS prevede che le norme dello stesso Codice entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a **partire dal 3 agosto 2017**.
- ❑ Tuttavia, l'art. 104, comma 2 precisa che le disposizioni **del titolo X [Regime fiscale degli enti del Terzo settore]**, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano **agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore** a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, **comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del predetto Registro**.
- ❑ Con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese **n. 561 del 26 ottobre 2021** è stata individuata nel **23 novembre 2021**, ai sensi del citato **art. 30 del d.m. n. 106 del 2020**, la data di avvio del **RUNTS**.

## **Disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore**

### **Entrata in vigore**

Il mancato rilascio entro il 31 dicembre 2022, da parte della Commissione Europea, dell'autorizzazione ex art. 101 co.10 prevista per la piena efficacia della riforma unitamente all'operatività del RUNTS, già avviata dal 23 novembre 2021 ha come effetto indiretto l'impossibilità di dare avvio ai regimi fiscali agevolati ex artt. 80 – 86, previsti dal Titolo X del Codice, e il mantenimento delle varie norme di favore attualmente vigenti, sia per gli enti per i quali è prevista la trasmigrazione automatica (ODV e APS) sia per quelli che, in attesa della singola ed autonoma valutazione in corso, non vi sono ancora entrati.

Pertanto nel caso in cui venisse rilasciata quest'anno gli articoli sopra indicati sarebbero operativi a partire dall'anno d'imposta 2024.



## Codice del Terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche

- ❑ Il CTS ha previsto espressamente l’*“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”* (art. 5, comma 1, lettera t) del CTS) tra i settori delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ❑ Tuttavia il legislatore, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico non lucrativo, ha **inteso conservare** per gli enti operanti in tale settore (associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002) le agevolazioni fiscali per esse esistenti (**es. art. 148 del TUIR e legge 398 del 1991**);
- ❑ In sostanza, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro **potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore**

## CTS e il regime fiscale di cui alla legge. n. 398 del 1991

- ❑ Il CTS in relazione al regime di cui alla legge n. 398 del 1991, prevede la disapplicazione di detto regime per gli enti del Terzo settore (**art. 89, comma 1, lettera c) del CTS** «*Agli enti del Terzo settore non si applica....c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398*);
- ❑ Il CTS (**l'art. 102, comma 2, lettere e) ed f) del CTS**) prevede, inoltre, l'abrogazione delle norme che attualmente estendono l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 alle:
  - associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;
  - associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro);
- ❑ Pertanto quando saranno applicabili le disposizioni di cui al Titolo X del CTS, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991:
  - non potrà più trovare applicazione in favore delle ASD e SSD che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  - non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro;
  - continuerà a trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo settore.

# Associazione Promozione Sociale (APS)

## Art. 35 - CTS

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone o a tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in forma prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o della persone aderenti agli enti associati.

Gli aspetti chiave possono essere così schematizzati:

- Associazione riconosciuta (costituzione ai sensi degli artt. 14-35 cc) o non riconosciuta (artt.36-42);
- Numero di fondatori: minimo 7 persone o 3 APS per salvaguardare il principio di democraticità;
- Soggetti destinatari dell'attività: deve svolgere prevalentemente la sua attività nei confronti di soci, associati e loro familiari;
- Tipologia di attività esercitata: sono quelle contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, le quali sono definite attività generali, inoltre può compiere in modo sussidiario e complementare altre attività connesse alle principali come disciplinato dall'art. 6;
- Risorse umane: deve avvalersi in modo prevalente di volontari, non è da escludere la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti: le APS possono assumere risorse umane con contratto di lavoro dipendente od avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi a patto che tale comparto non superi il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

## REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - Art. 85 CTS

- ❑ **Comma 1:** non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di **corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi**, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m) del CTS.
- ❑ **Comma 2:** non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

## REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - Art. 85 CTS

- ❑ **comma 6:** non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- ❑ **comma 7:** i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono **esenti dall'IRES**.

## REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - Art. 85, comma 4, CTS

□ Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui **all'art. 3, comma 6, lettera e)**, della **l. 25 agosto 1991, n. 287**, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti **condizioni**:

a) tale attività sia **strettamente complementare** a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata **nei confronti degli associati** e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività **non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

**Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato - Art. 86, comma 1, CTS**

- ❑ Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale **possono applicare**, in relazione alle attività commerciali svolte, il **regime forfetario** di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, **non superiori a 130.000 euro** o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea.

**Regime forfetario per le attività commerciali svolte  
dalle associazioni di promozione sociale e dalle  
organizzazioni di volontariato - Art. 86 CTS**

- ❑ **comma 3** Le **organizzazioni di volontariato** che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'**ammontare dei ricavi** percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'**1 per cento**. Le **associazioni di promozione sociale** che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'**ammontare dei ricavi** percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al **3 per cento**.
  
- ❑ **comma 5** Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi **dell'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**.

La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al **d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322**.



**Regime forfetario per le attività commerciali svolte  
dalle associazioni di promozione sociale e dalle  
organizzazioni di volontariato - Art. 86 CTS**

- ❑ **comma 6:** Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte** di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- ❑ tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti **indicano il codice fiscale del percettore dei redditi** per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

**Regime forfetario per le attività commerciali svolte  
dalle associazioni di promozione sociale e dalle  
organizzazioni di volontariato - Art. 86, comma 7, CTS**

- ❑ Ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario **non esercitano la rivalsa** dell'imposta di cui **all'art. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633**, per le operazioni nazionali;
- ❑ Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario **non hanno diritto alla detrazione** dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli **art. 19 e seguenti del DPR 26 ottobre 1972, n. 633**.

**Regime forfetario per le attività commerciali svolte  
dalle associazioni di promozione sociale e dalle  
organizzazioni di volontariato - Art. 86, commi 8 e 9, CTS**

- ❑ Salvo quanto disposto dal **comma 9**, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono **esonerati** :
  - **dal versamento** dell'imposta sul valore aggiunto;
  - **da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi** di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, **di certificazione dei corrispettivi** e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.
  
- ❑ (...) per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

## Il regime delle ASD che diventano APS - Riepilogo

La ASD che si iscrive nella sezione delle APS (ricorrendone i requisiti), potrà mantenere un regime simile a quello originario.

Riassumendo:

- Potrà optare per la tassazione forfetaria delle eventuali attività commerciali con applicazione del coefficiente di redditività del 3%

Al reddito così determinato non si aggiungono né le plusvalenze (che incrementano il reddito delle ASD in base alla L. 398/1991), né le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari. Rispetto al plafond previsto dalla L. 398/1991 (400 mila euro), l'opzione per il forfettario dell'art. 86 è prevista solo per le APS con ricavi annui inferiori a 130mila;

- Potrà beneficiare di una decommercializzazione analoga a quella prevista dall'art.148, comma 3, del Tuir;
- Ai fini IVA, anziché la detrazione forfettaria del 50% è previsto l'esonero dei versamenti dell'IVA e dai connessi adempimenti, nonché dalla tenuta delle scritture contabili (salvo la conservazione dei documenti emessi e ricevuti); l'IVA non sarà detraibile e si trasformerà in un costo deducibile

	Tipologie Enti	Agevolazioni L. 398/91	Regime IVA ordinario	Regime IVA forfetario di cui art. 86 CTS	Agevolazioni art. 4 co. 4, DPR 633/72	Agevolazioni art. 148, co 3, TUIR	
<b>Enti del Terzo settore DLgs. 117/2017</b>	Associazioni di promozione sociale	No	<b>su opzione</b>	<b>su opzione</b>	sì	no (**)	
	Organizzazione di volontariato	No	<b>su opzione</b>	<b>su opzione</b>	sì/no (*)	no	
	Altri Enti del Terzo settore	No	sì	no	sì/no (*)	no	
<b>Enti non commerciali art. 73 co. 1 lett. c), TUIR, non iscritti nel RUNTS</b>	Associazioni senza fini di lucro	politiche	No	sì	no	sì	sì
		sindacali e di categoria	No	sì	no	sì	sì
		religiose	No	sì	no	sì	sì
		assistenziali	No	sì	no	sì	no
		culturali	No	sì	no	sì	no
		sportive dilettantistiche	<b>su opzione</b>	sì	no	sì	sì
		formazione extra-scolastica della persona	No	sì	no	sì	no
	Pro-loco	No	sì	no	sì	no	
	Associazioni bandistiche	No	sì	no	sì	no	
	Fondazioni, comitati e altri enti	No	sì	no	no	no	

(\*) Possono usufruire delle agevolazioni IVA di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, se aventi la qualifica di Ente non commerciale e rientranti in una delle tipologie previste dalla disposizione (es. culturali, assistenziali, ecc.).

(\*\*) Per le nuove APS iscritte nella relativa sezione speciale del RUNTS, in luogo delle agevolazioni di cui all'art. 148 co. 3 del TUIR, troverà applicazione la corrispondente disposizione prevista dall'art. 85 del DLgs. 117/2017.

## Analisi ulteriori aspetti

	<b>DENTRO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>	<b>FUORI LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>
Erogazioni liberali	<p>Il CTS prevede specifiche agevolazioni fiscali per chi dona in favore del TS; in particolare le PF potranno, in alternativa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dedurre l'importo erogato nel limite del 10% del reddito;</li><li>- Applicare una detrazione pari al 30% di quanto erogato nel limite massimo di 30 mila euro</li></ul>	<p>Per le ASD fuori dal RUNTS è prevista una detrazione del 19% per un importo complessivo non superiore a 1.500,00 €</p>
Cinque x mille	<p>Sarà possibile chiedere l'ammissione al contributo in sede di iscrizione al RUNTS</p>	<p>Possono beneficiare solo le ASD dotate di settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni o di avviamento alla pratica sportiva per persone di età non inferiore a 60 anni o nei confronti di soggetti svantaggiati</p>

## Analisi ulteriori aspetti

	<b>DENTRO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>	<b>FUORI LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>
Utilizzo degli immobili	E' introdotta la possibilità di ottenere l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché è prevista la possibilità di ottenere in concessione beni immobili culturali dello Stato dietro pagamento di un canone agevolato ai fini della loro riconversione e riqualificazione	Non è prevista una agevolazione analoga al di fuori del Terzo Settore
Agevolazioni ai fini dell'imposta di bollo	Il CTS prevede un regime di esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti dagli ETS	Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da ASD riconosciute dal CONI

## Analisi ulteriori aspetti

	<b>DENTRO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>	<b>FUORI LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE</b>
Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro	<p>Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.</p> <p>Sono esenti dall'imposta di registro le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli statuti alle disposizioni del CTS.</p>	<p>Le ASD riconosciute dal Coni applicano l'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e di trasformazione.</p>
Amministrazione condivisa Pubblica Amministrazione	<p>Il CTS introduce una serie di istituti specifici che favoriscono il coinvolgimento degli ETS da parte della PA. Si tratta di un sistema più coerente con le finalità di interesse collettivo perseguite dagli ETS, a partire dalla disapplicazione del Codice dei contratti a favore del regime di trasparenza previsto dalla L. 241/90</p>	<p>Non sono previste analoghe previsioni al di fuori del Terzo Settore</p>